

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6891 del 02/12/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - AZIENDA AGRICOLA MELLONI FAUSTO I.I. - SUBENTRO A RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POVIGLIO (RE). PROC RE25A0027 (EX RE02A0307) - SINADOC 24659/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7116 del 28/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno due DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - AZIENDA AGRICOLA MELLONI FAUSTO I.I. - SUBENTRO A RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, AD USO CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI POVIGLIO (RE). PROC RE25A0027 (EX RE02A0307) - SINADOC 24659/2025.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle

Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

– la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112 del 30/09/2025 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

– che con Determina n° 2714 del 01/03/2006 del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po di Reggio Emilia, veniva riconosciuta a Melloni Iames, C.F. MLLMSI27P05B502I, la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo, ad uso igienico e assimilati, situato in Comune di Poviglio (RE) e censito al foglio 5 mappale 80 del NCT di detto Comune, con scadenza fissata al 31/12/2006, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007, con una portata massima di 2,5 l/sec e un volume annuo di 4.000 m³ (procedimento n. RE25A0027);

– della domanda acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna PG/2008/3281 del 04/01/2008 con cui Melloni Iames, C.F. MLLMSI27P05B502I, ha chiesto il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001;

– della domanda acquisita al protocollo di ARPAE 101102 del 04/06/2025 con cui il Legale Rappresentante di Azienda Agricola Melloni Fausto i.i., C.F./Partita IVA MLLFST67A02C218U/02037390354, ha chiesto il subentro alla citata domanda di rinnovo e la variante sostanziale, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del r.r. 41/2001 (procedimento n. RE25A0027), con le caratteristiche di seguito descritte:

- 2 pozzi della profondità di 110 mt dal p.c.;
- ubicazione: Comune di Poviglio (RE), su terreno di proprietà di altri soggetti a ciò consenzienti, censito al foglio 5, mappale 137 (ex 80) del NCT di detto Comune; coordinate pozzi: UTM-RER (pozzo 1) X = 622.138; Y = 969.300 (pozzo 2) X = 622.141; Y = 969.299;
- destinazione d'uso della risorsa: zootecnico e consumo umano;
- portata massima complessiva pari a 4,0 l/s;
- volume d'acqua richiesto pari a 9.700 m³/annui;

- della successiva integrazione del 09/09/2025 acquisita al protocollo 159527 con cui il richiedente ha specificato che il pozzo 2 attualmente non è attivo perchè necessita di manutenzione straordinaria;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 221 del 13/08/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 e ss., R.R. 41/2001;
- ai sensi dell'art. 27 comma 8) del r.r. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...";
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - zootecnico e consumo umano - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "consumo umano" di cui alla lett. b) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del suddetto “Metodo ERA” della “Direttiva Derivazioni”;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dai seguenti Enti nell’ambito della Conferenza di Servizi, indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 52-quater del DPR 327/2001 e dell’art. 14 bis della L. 241/1990, con nota del 30/07/2025 protocollo 137187:
 - Provincia di Reggio Emilia (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 149842 in data 22/08/2025);
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. PG/2024/217154 in data 02/12/2024 relativamente al solo pozzo 1) - parere contenente prescrizioni riportate nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- della nota del 21/10/2025 con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha precisato che relativamente al pozzo 2, “*si riserva di esprimere parere una volta terminati i lavori di manutenzione straordinaria e*

acquisite le analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua proveniente dal pozzo 2 con la nuova incamiciatura, per la verifica della conformità ai requisiti previsti dal D.l.vo 18/2023 parti A e B dell'Allegato 1 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque " destinate al consumo umano.";

CONSIDERATO

- che sulla base delle risultanze della CdS, non ci sono gli estremi per assentire il rilascio della concessione nei termini della richiesta, per mezzo dell'utilizzo di entrambi i pozzi;
- che in data 24/10/2025 con protocollo 189359 in relazione agli esiti della Conferenza dei Servizi di cui sopra, è stato inviato preavviso di diniego parziale relativamente l'utilizzo del pozzo 2 e, nel termine dei successivi dieci giorni, non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Azienda Agricola Melloni Fausto i.i., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 28/07/2025 per la quale a tutt'oggi non è pervenuto riscontro;
- che, pertanto, sono state acquisite con prot. 101102 del 04/06/2025, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

RITENUTO, INOLTRE che il volume totale di prelievo concedibile, è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025 e per le annualità precedenti;
- ha versato la somma pari a 415,29 euro, richiesta a titolo di deposito cauzionale, corrispondente all'annualità corrente;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il Legale Rappresentante del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione, relativamente al solo pozzo 1, codice pratica RE25A0027;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di riconoscere, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda Agricola Melloni Fausto i.i., C.F./Partita IVA MLLFST67A02C218U/02037390354, la titolarità e il rinnovo, con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001 in

Comune di Poviglio, codice pratica RE25A0027, dal pozzo 1 con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato, sottoscritto per accettazione dal concessionario, con una portata massima di esercizio pari a l/s **2,0** e un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui **9.700**;

2 di stabilire che la concessione è valida fino al **31/12/2034**;

3 di dare atto che il canoni dovuti fino all'anno 2025 sono stati corrisposti;

4 di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 415,29 euro, è stata costituita;

5 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8 di stabilire, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, la chiusura con tombamento del pozzo 2 entro e non oltre 6 mesi dalla notifica del presente atto, così come previsto dall'art.35 del R.R. 41/01 adempiendo alle seguenti prescrizioni:

- rimozione di manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;
- se la disposizione dei tratti filtranti non è nota si dovrà procedere ad una video ispezione dall'interno della tubazione;
- una volta noto il posizionamento e la lunghezza del filtro più profondo si procederà all'immissione all'interno della tubazione di boiaccia cementizia, partendo dal fondo per mezzo di un tubo di iniezione;
- all'interno del pozzo occorrerà creare una pressione (battente idraulico) sufficiente a spingere la boiaccia oltre il tratto filtrante;
- la densità e viscosità della boiaccia dovrà permetterne il transito attraverso i tratti filtranti sino all'interno degli interstizi dell'adiacente dreno;

- la lunghezza del tratto di tubazione così cementato dovrà eccedere di almeno un metro (sopra e sotto) la lunghezza del corrispondente tratto filtrante;
- successivamente, si procederà a cementare in modo analogo, dal basso verso l'alto, i tratti filtranti superiori. I tratti di tubazione "cieca", tra un filtro e l'altro, potranno essere riempiti con materiale inerte di media pezzatura. Se i vari tratti filtranti si trovano vicini l'uno all'altro, si potranno considerare come unico tratto;
- in alternativa - qualora non sia possibile individuare la posizione dei filtri o si intenda evitare l'esecuzione della video ispezione - si dovrà procedere alla completa cementazione di tutto il pozzo, secondo analoghe modalità e facendo sì che una adeguata quantità di boiacca passi all'esterno dei filtri;
- in ogni caso, il riempimento della tubazione del pozzo (con boiacca o inerti) avverrà in questa fase sino alla profondità di -4 metri dal piano campagna;
- al termine delle operazioni, una volta che il cemento abbia fatto presa, la parte superficiale del pozzo, tra -2 e -4 metri dal piano campagna dovrà essere riempita con malta cementizia o miscela bentonitica;
- i due metri più superficiali di tubazione andranno rimossi con realizzazione, previa pulizia, di un "tappo" superficiale in cemento di spessore non inferiore a mezzo metro e larghezza superiore al diametro del pozzo;
- per i restanti 1,5 metri sino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura conforme alla destinazione d'uso del terreno e provvedere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
- soprattutto per quanto riguarda il confezionamento di malte e boiacca utili alla cementazione del pozzo, si raccomanda di non utilizzare materiali o additivi che possano risultare inquinanti nell'immediato o che possano causare cessione di sostanze nocive nel tempo;
- almeno una settimana prima dell'effettuazione dei lavori di cui sopra dovrà essere inoltrata comunicazione, anche per le vie brevi, ad ARPAE

SAC di Reggio Emilia per consentire l'eventuale presenza di un tecnico del Servizio durante l'esecuzione degli stessi, contestualmente, dovrà essere comunicato per via breve a questo Servizio come si intende eseguire la cementazione in funzione della disposizione dei filtri, della profondità, del diametro del pozzo;

- inoltre dovranno essere comunicate le caratteristiche del fango di cementazione, ovvero rapporto acqua/cemento, quantità e denominazione dei prodotti utilizzati (cemento, eventuale bentonite e additivi);
- entro 30 giorni dalla data di completamento dei lavori, si dovrà presentare una relazione finale, sull'esito del tombamento;

9 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10 di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

11 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12 di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ad Azienda Agricola Melloni Fausto i.i., C.F./Partita IVA MLLFST67A02C218U/02037390354, (codice pratica RE25A0027).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1 L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di mt. 110 con tubazioni in pvc del diametro interno di mm. 125,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,5 avente una portata di esercizio di l/s 2,0.
- 2 l'opera di prelievo è sita in del Comune di Poviglio (RE), su terreno di proprietà di altri soggetti a ciò consenzienti, censito al Foglio n. 5 mappale n. 137, coordinate UTM-RER: X= 622.138 Y= 969.300.
- 3 la risorsa derivata deve essere utilizzata per l'abbeveraggio dei capi bovini allevati all'interno del centro aziendale(RE) ed per l'approvvigionamento idrico dell'abitazione ad uso consumo umano.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1 il prelievo avverrà con una portata massima di **2,0 l/sec.** e un volume annuo massimo di **9.700 m³**.
- 2 Il prelievo di risorsa idrica, dovrà avvenire secondo le caratteristiche di portata massima nonché nel volume stabilito nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acque sotterranee.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 2 Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a euro **415,29**.

3 Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".

4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a **415,29 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza.

3 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al

Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Controllo della qualità delle acque utilizzate - Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale dei programmi di controlli sulle acque prelevate ad uso consumo umano nonché ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Gli esiti di tali controlli ed analisi dovranno essere inviati al suddetto competente Servizio dell'A.U.S.L. A tutela dell'opera di presa, il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio ed, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Melloni Fausto C.F. MLLFST67A02C218U in qualità di Legale Rappresentante di Azienda Agricola Melloni Fausto i.i., Partita IVA 02037390354, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 21/11/2025

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Melloni Fausto

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.